



POLIZIA di STATO
XII REPARTO MOBILE – REGGIO CALABRIA

CONTRATTO

AFFIDAMENTO, TEMPORANEO, DEI SERVIZI SPACCIO/BAR ALL' INTERNO DEL XII REPARTO MOBILE DELLA POLIZIA DI STATO DI REGGIO CALABRIA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

Periodo: dal 29 giugno 2020 al 29 giugno 2023
termine, eventualmente, prorogabile una sola volta sino al 29 novembre 2023.

CIG. nr. ZCD29E30A7

tra


1) il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. **Antonio De Pascale**, quale Dirigente *pro tempore* del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Reggio Calabria, sito in Via Vecchia Provinciale, Contrada Armacà, Vico III n.21 – Reggio Calabria - C.A.P. 89121- Codice Fiscale 92006160805 P.E.C.: utl.12repmob.rc@pecps.poliziadistato.it;

ed

2) il Sig. **BOMMARITO Vito**, nato a Meaux (Francia) il 22/03/1971 - nella sua qualità di amministratore unico della Ditta WONDERLAND S.r.l., con sede legale in Reggio Calabria – C.a.p. 89135 – Via Nazionale 18 (*Fraz. Gallico*) n.179, il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Reggio Calabria n.REA: RC-206844 Codice Fiscale e Partita Iva n.03052950809.
P.E.C.: wonderland srl@arubapec.it

PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n.1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;



- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è, inoltre, disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n.923 del 9 maggio 1968 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell'Interno nonché al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del D.P.R. n. 1361/61;
- con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 "Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133" il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: *"Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato"*;
- il Fondo di Assistenza ancorché non proprietario degli immobili, delle aree e degli spazi nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto, ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che *"l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza pone a disposizione dell'Ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all'art. 79 del D.P.R. 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni"* e ancora *"piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell'art. 79 del D.P.R. 782/85"*;
- i locali adibiti a zona benessere, dove sono svolte le attività sociali direttamente dal personale dipendente ed in cui sono collocati i servizi Spaccio/Bar, sono situati all'interno della sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato. Tali locali sono di proprietà di terzi soggetti, privati;
- l'accesso al servizio è riservato esclusivamente agli appartenenti della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, agli appartenenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché agli avventori che, per ragioni di ufficio, dovessero essere presenti;
- che questo XII Reparto Mobile della Polizia di Stato – Reggio Calabria ha comunicato, con nota prot.8235/F16/3 del 03/09/2018, al superiore Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato – Roma, l'attivazione della procedura nonché i motivi per ricorrere ad un affidamento diretto, temporaneo;
- che il superiore Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato – Roma, con parere di cui al Prot.27830 del 17/09/2018 (*Ricezione Prot.8751/F16/3 del 19/09/2018*) ha rimesso a questo XII Reparto Mobile della Polizia di Stato – Reggio Calabria, la determinazione delle modalità e dei contenuti dell'accordo di gestione fermo restando il rispetto del vigente Codice degli Appalti ai sensi del D.Lgs. nr. 50/2016;

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

- il Dirigente *pro tempore* del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato – Reggio Calabria – Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Antonio De Pascale, con determina a contrarre prot. 3798/F16/3 del 3/4/2020, ha dato avvio alla procedura di affidamento diretto, temporaneo dei servizi Spaccio/bar, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, in quanto trattasi di affidamento di servizi il cui importo complessivo è inferiore ad € 40.000,00 (*c.d. sotto soglia*);
- che la determina suddetta è stata oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale della Polizia di Stato <http://questure.poliziadistato/reggiocalabria> a far data dal 3.4.2020 e per almeno quindici giorni continuativi;
- con lettera di invito inoltrata via p.e.c., di cui al prot. nr. 9815/F16/3 del 17/10/2018 è stata invitata la Ditta WONDERLAND S.r.l. a manifestare interesse, entro e non oltre il 30 ottobre 2019;
- che dalla disamina della documentazione pervenuta di cui al prot. nr. 7683 del 14/8/2019 a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, il Dirigente *pro tempore* del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato con determina di affidamento prot. nr. 10144/F16/3 del 25/10/2018 ha disposto l'affidamento diretto della gestione dei servizi di cui trattasi alla Ditta WONDERLAND S.r.l., con sede legale in Reggio Calabria via Nazionale 18, (Fraz. Gallico) civico n.179 Codice Fiscale e Partita Iva n.03052950809 per un canone di € 15.120,00 (€ quindicimilacentoveventi/00) esente I.V.A., comprensivo dell'eventuale proroga (Allegato 1 e parte integrante del presente contratto);

V E R I F I C A T A

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della *garanzia fidejussoria* nr. 000978 110452893, datata 17.6.2020, della Compagnia GROUPAMA Assicurazioni" con sede legale in via G. Spagnolio, 14/A - Reggio Calabria, di €. 454,00 (10% dell'importo complessivo) predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della corretta esecuzione del servizio.
2. l'esistenza della rituale certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in capo all'esecutore;
3. l'esistenza del Documento Unico di valutazione Rischi da Interferenze sottoscritto dalle parti;
4. la sottoscrizione, avvenuta in data 18.06.2020, del "Patto di Integrità" per i contratti pubblici dell'Amministrazione di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.831 del 3 agosto 2016;

Tra i predetti convenuti, si conviene e si stipula quanto segue:




Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

- Il XII Reparto Mobile della Polizia di Stato – Reggio Calabria è indicato con le parola “Amministrazione”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore e si avvale del
- Vice Questore della Polizia di Stato dott. Francesco MINNITI, quale Direttore di esecuzione del contratto;
- il contraente la Ditta WONDERLAND S.r.l. nella persona del legale rappresentante Sig. BOMMARITO Vito, è indicato con la parola “Impresa”.

Articolo 2

(Oggetto del contratto e luogo della prestazione)

Forma oggetto del presente contratto i servizi Spaccio/bar, presso il XII Reparto Mobile della Polizia di Stato sito in Via vecchia provinciale – contrada Armacà - Vico III, civico n. 21; consistente negli adempimenti indicati dal presente contratto e dal “Capitolato Tecnico” e relativi annessi.

Articolo 3

(Norme regolatrici dell'appalto)

I servizi dovranno essere eseguiti con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico facente parte integrante e sostanziale, per la sede in cui si svolgeranno i servizi Spaccio/bar, che le parti, in possesso di copia dei predetti, dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati e custoditi agli atti del committente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;
- b) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
- d) dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- e) dal “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;



- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati

Articolo 4

(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l' *Amministrazione* che l' *Impresa* e, di detta consegna, deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notificazione.

Articolo 5

(Durata del contratto/Esecuzione anticipata dei servizi/Prorogabilità)

La durata del contratto è sino al **29 giugno 2023** (*compreso*), a decorre dalla data di sottoscrizione. In caso di esecuzione anticipata del contratto per necessità dell' *Amministrazione*, il termine decorre dalla data di effettivo avviamento dei servizi. Il suddetto termine di durata sarà prorogato di ulteriori mesi **5** (*cinque*) e per una volta sola, alla medesime condizioni, qualora l' *Amministrazione* ne faccia richiesta scritta almeno 15 (*quindici*) giorni prima della scadenza naturale del contratto.

Articolo 6

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento)

Il corrispettivo complessivo dovuto dall' *Impresa* al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato – Roma per le prestazioni contrattuali, è pari ad € **15.120,00** (*Euro quindicimilacentoventi/00*), in ragione dell'importo indicato nell' Offerta Economica, di cui in premessa (Allegato 1). I versamenti saranno suddivisi in rate mensili, anticipate, di € **420,00** (*€ quattrocentoventi/00*), da versare entro il **5** (*cinque*) di ogni mese secondo le modalità indicate in seguito e nel Capitolato Tecnico.

Qualora il servizio abbia a decorrere in un giorno non coincidente con il primo giorno del mese, l'importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese; così anche, qualora la scadenza dell'appalto cadesse in un giorno non coincidente con l'ultimo giorno del mese, l'importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese. Il pagamenti relativi a detti periodi dovranno avvenire entro gg. **7** (*sette*) dalla decorrenza e dalla scadenza dell'affidamento diretto.



Al fine dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10, il numero C.I.G. relativo ai servizi è il seguente: **ZCD29E30A7** e le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato sono il Dirigente Delegato *pro-tempore* e il Segretario *pro-tempore*.

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – Codice Iban **IT30I0100503374000000200003** intestato al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato – C.F. 80183070582 – P.I. 02131841005, con causale obbligatoria per chiarezza, di seguito riprodotto a titolo esemplificativo:

C.I.G.nr.	Prov.	Amministrazione	mese/anno
CIG nr. ZCD29E30A7	- RC-	XII Reparto Mobile della P.S.	giugno/2023.

L' *Impresa*, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all' *Amministrazione*, per i pagamenti, i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (D.U.R.C.) da parte dell' *Amministrazione* o, ove già in possesso, il D.U.R.C. in corso di validità.

Per i servizi oggetto dell'appalto, l' *Impresa* applicherà ai fruitori dei servizi il listino prezzi comprensivi di IVA indicati nell'allegato 14 e all'allegato 14bis del Capitolato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sono a totale carico dell' *Impresa*, per tutto il periodo contrattuale, le spese per i costi sostenuti per il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua, nonché le spese relative alla tassa rifiuti solidi urbani, il canone demaniale qualora dovuto, e comunque tutti gli oneri, nessuno escluso, connessi allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento diretto.

Articolo 7

(Obblighi dell'impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L' *Impresa* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuto a comunicare all' *Amministrazione* gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi. (art. 3 co. 7, Legge n.136/2010).



Articolo 8

(Revisione del compenso)

Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente contratto e potrà essere soggetto di adeguamento a decorrere dal secondo anno ai sensi e con le modalità previste dalla Legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6.

La revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un'istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

Articolo 9

(Garanzia di esecuzione)

1. A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e a garanzia del pagamento del corrispettivo e delle utenze esclusive di cui al precedente art. 6, l' *Impresa* consegna polizza fideiussoria di €. 454,00 n. **000978 110452893**, in data 17.6.2020, emesso dalla Groupama Assicurazioni, pari al 10% dell'importo contrattuale, comprensivo del valore dell'eventuale proroga, quantificato in € 450,00.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l' *Amministrazione* operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di gg. 15 (*quindici*) dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dall' *Amministrazione*, sorgerà per questo ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando i servizi che trattasi ad altra Ditta in danno della contraente.

2. La garanzia prevede, così come previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. nr. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell' *Amministrazione*.

L'Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas - sportello Ministero dell'Interno - IBAN IT30I0100503374000000200003 o di altro Istituto indicato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato durante l'esecuzione del contratto.



Articolo 10 (*Canone demaniale*)

Non dovuto dall'*Impresa*.

Articolo 11 (*Utilizzazione di attrezzature e materiali – Vestiario e dotazioni per il personale*)

1. Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.
2. L'*Impresa* deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - capi speciali "antifortunistici" (*dotazioni di protezione individuale*), formando ed informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature e nell'impiego dei prodotti chimici.

Articolo 12 (*Requisiti del personale impiegato*)

1. L'*Impresa* affidataria, si avvarrà di personale scelto, professionalmente preparato o con precedenti di mestiere e, per tutti quanti i servizi affidati, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente all'*Amministrazione* ed in regola con le leggi sanitarie.
2. Per tutto il personale impiegato, prima dell'inizio dell'attività, l'*Impresa* comunicherà per iscritto all'*Amministrazione* i nominativi da impiegare per l'espletamento dei vari servizi. L'elenco, dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 (*cinque*) giorni da ciascuna variazione.
3. Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro, che dovrà essere consegnato in copia fotostatica al Direttore di esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del comprensorio dell'*Amministrazione* se non in regola con quanto richiesto. Qualora si tratti di personale extracomunitario, dovrà essere esibito il regolare "Permesso di Soggiorno".
4. L'*Impresa* si obbliga a sollevare l'*Amministrazione* da tutte quelle azioni che venissero mosse dal personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni d'opera da loro offerte.




5. Per quanto concerne le unità operative richieste e le fasce orarie entro le quali svolgere il servizio, nonché per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Capitolato Tecnico.
6. L' *Amministrazione* può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inadeguate, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l' *Impresa* dovrà provvedere entro 5 (*cinque*) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l' *Impresa* non ottemperi al secondo invito scritto dall' *Amministrazione* a sostituire il proprio personale, l' *Amministrazione* stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare i servizi in danno dell' *Impresa*.
7. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell' *Impresa* ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore, la denominazione dell' *Impresa* di appartenenza, il livello operativo riferito al rapporto contrattuale.

Articolo 13

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L' *Impresa* ha l'obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dall' *Amministrazione* e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile dell' *Amministrazione*, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.
2. L' *Impresa* è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l'osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.
3. L' *Impresa* si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.
4. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l' *Impresa* anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.
5. L' *Impresa* è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,



6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l' *Amministrazione* e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell' *Impresa* che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L' *Amministrazione* rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l' *Impresa* ed i suoi dipendenti.

Articolo 14

(Obblighi in materia igienico-sanitaria)

L' *Impresa* si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Articolo 15

(Responsabilità dell'Impresa)

1. L' *Impresa* risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del Codice Civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
2. Per i beni appartenenti all' *Amministrazione*, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell' *Impresa* saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall' *Amministrazione*, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 16

(Cessione dell'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Impresa contraente)

In caso di cessione dell'Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, l' *Impresa* deve darne comunicazione almeno 30 (*trenta*) giorni prima al XII Reparto Mobile della Polizia di Stato che si riserva la facoltà di cui al successivo art. 25.



Articolo 17



(Tutela contro azione di terzi)

1. L' *Impresa* assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla *Amministrazione* ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All'uopo, si impegna a sottoscrivere idonea assicurazione entro 15 (*quindici*) giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l' *Impresa* dovrà consegnare alla *Amministrazione* copia della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali non inferiori a € 250.000,00 e comunque non inferiore ai limiti di legge, a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i furti e per i danni derivanti all' *Amministrazione* in conseguenza dell'espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto. L'esistenza di tale polizza non libera l' *Impresa* dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
3. L' *Impresa* assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
4. Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro l' *Amministrazione*, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
5. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione del contratto, la *Amministrazione* potrà rivalersi sull' *Impresa* in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 18

(Vigilanza sulle operazioni)

1. L' *Amministrazione*, a mezzo del Direttore di esecuzione, vigilerà sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell' *Impresa*, o ad un suo delegato, l'eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio.
2. L' *Amministrazione* ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte dell' *Impresa* siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali esposte nella lettera di invito comprese quelle nei confronti del personale.



pagina 11/20

3. Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed istantaneamente e successivamente, entro cinque giorni, notificate al rappresentante dell' *Impresa* a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a mano, senza pregiudizio per l'efficienza della penalità.

Articolo 19

(Forme di inadempimento)

L' *Impresa* è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare uno dei servizi concessi;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo agli orari concordati e previsti nel Capitolato Tecnico;
- c) utilizzi prodotti alimentari e d'uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal Capitolato Tecnico, dal contratto e dalle normative di settore;
- d) non ottemperi alle previsioni degli articoli 6, 8 e 13.

Articolo 20


(Procedimento di contestazione di inadempienze)

1. L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto ed in contraddittorio con l' *Impresa*, dal Direttore di esecuzione e comunicata, per conoscenza, all' *Amministrazione*, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l' *Impresa* contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l' *Impresa* stessa ne risponde a pieno titolo.
2. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto, dal Direttore di esecuzione all' *Impresa* e comunicato, per conoscenza, all' *Amministrazione*, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 21

(Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni)

1. L'omissione, anche parziale, dei servizi comporta l'applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 22. La rilevazione in contraddittorio con l' *Impresa* di almeno 3 (*tre*) omissioni scritte nel corso del contratto, fa sorgere in favore dell' *Amministrazione* il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
2. L'espletamento dei servizi secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 22. La contestazione di irregolarità rilevata per almeno 3 (*tre*) mesi nello stesso anno solare, fa sorgere in capo all' *Amministrazione* il diritto di dichiarare risolto il contratto.



3. Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dall' *Amministrazione* per iscritto, entro un mese dal relativo accertamento; l' *Impresa* può controdedurre entro 15 (*quindici*) giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l' *Amministrazione* ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l' *Impresa* non provveda alla riparazione o al reintegro.

Articolo 22


(*Determinazione delle penalità*)

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.P.R 5.10.2010, n. 207 Regolamento del Codice dei contratti (fino al 31.12.2016 data di proroga del regolamento nelle parti non in contrasto con il nuovo codice) - in caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel capitolato, l' *Amministrazione* applica, a seconda della gravità dell'inadempienza, una penalità compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'affidamento, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (*omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio*).
2. L' *Amministrazione* ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell' *Impresa*, direttamente all'esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.
3. L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento dei servizi in danno dell' *Impresa* fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l' *Impresa* dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
4. La prestazione si intenderà eseguita in danno dell' *Impresa* anche se fatta con personale individuato dall' *Amministrazione* e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

Articolo 23

(*Applicazione delle penalità*)

1. L'importo delle penalità è stabilito dall' *Amministrazione* sulla base delle segnalazioni del Direttore di esecuzione, con provvedimento da comunicare all' *Impresa*.
2. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell' *Impresa* dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l' *Impresa* ha stipulato con l' *Amministrazione*.
3. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla *polizza fideiussoria* che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all'art. 9 del contratto.



4. Le penalità sono notificate all' *Impresa* in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 24

(Richieste di abbandono di penalità)

1. Qualora l' *Impresa* intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza all' *Amministrazione*, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.
2. Le richieste possono essere presentate non oltre 30 (*trenta*) giorni dalla data della lettera con la quale l' *Amministrazione* notifica all' *Impresa* la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l'applicazione di penali.
3. Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all' *Amministrazione*.
4. La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell' *Impresa* o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 25

(Sub-appalto del servizio)


L' *Impresa* è tenuta ad eseguire in proprio i servizi. Il contratto non può essere oggetto di subappalto (*anche parziale*) a pena di nullità.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia, per l'intera disciplina, agli articoli 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 26

(Recesso e Risoluzione del contratto)

1. L' *Amministrazione*, previo avviso scritto, può recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l' *Impresa* delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;




c) in caso di fallimento del contraente;

Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all' *Impresa* almeno 30 (*trenta*) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi impreveduti o determinati da forza maggiore.

2. L' *Amministrazione* può dichiarare risolto il contratto:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della *polizza fideiussoria*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - c) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell'Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell' *Impresa*; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell' *Impresa* e l' *Amministrazione* non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
 - d) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l' *Impresa*, di omissione del servizio e dopo 3 (*tre*) mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
 - e) in caso di mancato reintegro della *polizza fideiussoria* definitiva;
 - f) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
 - g) in caso di mancata individuazione da parte dell' *Impresa* del "Rappresentante dell' *Impresa*" di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
 - h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
 - i) nelle ipotesi di cui all'art.80, del Codice degli appalti pubblici.
3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della *polizza fideiussoria* con riserva del risarcimento dei danni.
4. Con la risoluzione del contratto, l' *Amministrazione* ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta i servizi o la parte rimanente di questi in danno all' *Impresa* e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall' *Amministrazione* rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
5. L'affidamento a terzi verrà notificato all' *Impresa* a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi.



6. L'esecuzione in danno non esime l' *Impresa* dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
7. L'affidamento a terzi viene notificato all' *Impresa* inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
8. All' *Impresa* inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
9. Il relativo importo sarà prelevato dalla *polizza fideiussoria* e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell' *Impresa* senza pregiudizio dei diritti dell' *Amministrazione* sui beni dell' *Impresa*.
10. L' *Impresa* ha diritto alla risoluzione del contratto:
 - a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa *Impresa*, secondo il disposto dell'art. 1463 del Codice Civile;
 - b. nel caso in cui l' *Amministrazione* richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l' *Impresa*, o aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo.
11. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del presente contratto.

Articolo 27

(Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e ss.mm.ii)

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e ss.mm.ii (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

Articolo 28

(Clausola risolutiva espressa)

In ragione dell'immissione in possesso anticipata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, il presente contratto deve intendersi automaticamente ed espressamente risolto in caso di impugnazione dell'affidamento diretto. In tal caso l' *Impresa* rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine a danni, pretese e diritti derivanti dalla risoluzione del contratto d'appalto.



Articolo 29

(Domicilio legale)

Agli effetti del presente contratto:

- il **XII Reparto Mobile della Polizia di Stato** elegge il proprio domicilio in Via Vecchia Provinciale Contrada Armacà – Vico III, nr.21 – C.A.P. 89121 Reggio Calabria (RC);

- l' *Impresa* **NEW WONDERLAND S.r.l.** elegge il proprio domicilio legale presso la sede di Reggio Calabria, alla Via Nazionale 18 (Fraz. Gallico) civico n.179 - Cap. 89135.

Articolo 30

(Spese contrattuali)

1. L' *Impresa* è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.
2. Il versamento deve essere effettuato entro 5 (*cinque*) giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro 3 (*tre*) giorni, all' *Amministrazione*.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, l' *Amministrazione* ha facoltà di richiedere all' *Impresa* la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla *polizza fidejussoria*, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.


Articolo 31

(Riservatezza)

È fatto divieto all' *Impresa* ed al personale dell' *Impresa* di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L' *Impresa* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l' *Amministrazione* ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l' *Impresa* sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all' *Amministrazione*.



Articolo 32

(Privacy)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia per l'intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali connesse.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 193/2003, i dati personali forniti dall' *Impresa*, saranno trattati ai fini del servizio richiesto, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di settore.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all' *Amministrazione* compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

a) Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte dell' *Impresa* vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati personali (*registrazione, organizzazione, conservazione*) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'affidamento, pena l'esclusione; per l' *Impresa* il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

b) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (*tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti presso l' *Amministrazione* per le citate finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.



c) **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di affidamento nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. .

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

d) **Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

e) **Titolare responsabile e incaricati del trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il titolare dei dati rilasciati per l'affidamento diretto è il XII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Reggio Calabria.


Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile unico del procedimento: Vice Questore della Polizia di Stato dott. Francesco MINNITI, indirizzo di posta elettronica: utl.12repmob.rc@pecps.poliziadistato.it .

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati all'Ufficio Vettovagliamento/Mensa del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato tel. 0965/410511.

Articolo 33

(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione)

1. Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l' *Impresa* autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla stessa.
2. All' *Impresa* è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.
3. Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.



Articolo 34

(Controversie e Foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 18 giugno 2020

l'Amministrazione


Il Dirigente del XII Reparto Mobile della P. di S.
Primo Dirigente della P. di S. Dr. Antonio De Pascale



WONDERLAND srl
Via Nazionale, 179 Gallico
Reggio Calabria
P.Iva 03052950809

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l' *Impresa* dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 25, 26 e 28, 30, 31, 32, 33 e 34.

Reggio Calabria, 18 giugno 2020



WONDERLAND srl
Via Nazionale, 179 Gallico
Reggio Calabria
P.Iva 03052950809

